



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 21-55/Leg. DI DATA 16 Dicembre 2021

OGGETTO:

Regolamento sulla determinazione del canone delle concessioni minerarie, in attuazione dell'articolo 13 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- vista la legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 “Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006”
- visti gli articoli 53 e 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, e n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2120 di data 3 dicembre 2021 di approvazione del regolamento in oggetto;

emana

il seguente regolamento

“Regolamento sulla determinazione del canone delle concessioni minerarie, in attuazione dell’articolo 13 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006)”

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell’articolo 13 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006), di seguito “legge provinciale”, questo regolamento disciplina le modalità per la determinazione del canone delle concessioni di coltivazione di giacimenti di sostanze minerali di prima categoria di cui all’articolo 1, comma 1, della medesima legge provinciale.

2. Questo regolamento in particolare norma:

- a) la quantificazione del canone delle concessioni di coltivazione di giacimenti di acque minerali, articolato nella componente fissa, determinata ai sensi dell’articolo 2, e nella componente variabile, determinata ai sensi dell’articolo 3;
- b) la quantificazione del canone delle concessioni di coltivazione di giacimenti di sostanze minerali solide, articolato nella componente fissa, determinata ai sensi dell’articolo 2, e nella componente variabile, determinata ai sensi dell’articolo 4.
- c) l’installazione di idonei strumenti di misurazione per le concessioni di coltivazione di acque minerali.

Art. 2

Componente fissa del canone di concessione

1. La componente fissa del canone di concessione di acque minerali e di sostanze minerali solide è commisurata alla superficie corrispondente all’area in concessione ed è pari a 45 euro per ettaro, o frazione di ettaro con arrotondamento all’ettaro superiore, calcolata per ogni anno, o frazione d’anno in base al numero dei giorni, con un minimo pari a 3.500 euro.

2. La quantificazione della componente fissa è calcolata per ciascuna concessione con riferimento all’area di superficie indicata nel piano topografico in scala 1:10.000 indicante i vertici del poligono di concessione.

Art. 3

Componente variabile del canone di concessione di acque minerali

1. La componente variabile del canone di concessione di acque minerali è articolata nelle seguenti quote:

- a) una quota calcolata per ogni metro cubo di acqua imbottigliata o impiegata nella produzione di bibite confezionate, pari a:
 - 1) 1,10 euro al metro cubo, in caso di imbottigliamento in vetro, ridotta del 15 per cento in caso di ricorso al vuoto a rendere;
 - 2) 1,40 euro al metro cubo, se l'acqua è imbottigliata in contenitori diversi da quelli previsti dal numero 1);
- b) una quota relativa al volume di acqua utilizzata al netto di quella imbottigliata, suddivisa in fasce a scaglioni tenendo conto del rapporto tra il volume di acqua utilizzata e il volume di acqua imbottigliata, in modo da promuovere il risparmio idrico e incentivare l'ottimizzazione del ciclo produttivo. Tale quota è pari a:
 - 1) 0,10 euro al metro cubo, per l'utilizzo di un volume d'acqua fino al raggiungimento del rapporto 2:1 tra l'acqua utilizzata e l'acqua imbottigliata;
 - 2) 0,20 euro al metro cubo, per l'utilizzo di un volume d'acqua superiore al rapporto 2:1 e fino al rapporto 3:1 tra l'acqua utilizzata e l'acqua imbottigliata;
 - 3) 0,40 euro al metro cubo, per l'utilizzo di un volume d'acqua superiore al rapporto 3:1 tra l'acqua utilizzata e l'acqua imbottigliata.

2. Ai fini del calcolo del canone di concessione, l'acqua utilizzata corrisponde al volume di acqua misurato dal misuratore di portata previsto dall'articolo 6.

3. Se è superato il quantitativo di acqua derivabile previsto dal provvedimento di concessione, per il volume di acqua in eccesso la componente variabile del canone di concessione di acque minerali è pari a 1,40 euro al metro cubo; in questo caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge provinciale nella misura massima.

Art. 4

Componente variabile del canone di concessione di sostanze minerali solidi

1. La componente variabile del canone di concessione di sostanze minerali solide è commisurata al volume annuale complessivo degli scavi effettuati in miniera ed è pari a:

- a) 0,50 euro al metro cubo, per i materiali estratti a cielo aperto;
- b) 0,40 euro al metro cubo, per i materiali estratti in sotterraneo.

2. Il volume annuale degli scavi effettuati è calcolato tenuto conto del raffronto tra il rilievo topografico dello stato dei luoghi riferito alla fine dell'anno precedente e lo stato dei luoghi risultante al momento della presentazione delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 8.

3. Se è superato il quantitativo massimo estraibile previsto dal provvedimento di concessione, per il volume estratto in eccesso la componente variabile del canone di concessione di sostanze minerali solide è pari a 0,60 euro al metro cubo.; in questo caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge provinciale nella misura massima.

Art. 5

Misure per incentivare la sostenibilità ambientale e l'economia circolare

1. La Provincia, nella coltivazione dei giacimenti di sostanze minerali, promuove, attraverso una riduzione del canone di concessione, iniziative volte a efficientare l'uso della risorsa, a minimizzare i consumi di energia e gli impatti complessivi sull'ambiente e sul paesaggio, nonché la

promozione del riutilizzo dei materiali e di altre innovazioni che contribuiscono alla realizzazione dell'economia circolare.

2. Ai fini del comma 1, il concessionario può presentare alla Provincia progetti di durata pluriennale, che prevedono azioni di miglioramento, anche legate a certificazioni di qualità; la Provincia, valutata l'adeguatezza nonché la portata innovativa delle misure proposte può disporre una riduzione annua, non superiore al 10 per cento, della quota variabile del canone di concessione, per la durata del progetto. La Giunta provinciale, sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello locale degli operatori economici del settore, con propria deliberazione stabilisce le modalità per l'attuazione di questo articolo, nonché le disposizioni organizzative e operative necessarie per permettere l'espletamento dell'attività di controllo sullo stato di attuazione del progetto.

Art. 6

Strumenti di misurazione per le concessioni di coltivazione di acque minerali

1. Ai fini del calcolo della componente variabile del canone ai sensi dell'articolo 3, nelle concessioni di acque minerali devono essere utilizzati misuratori di portata omologati, che il concessionario installa a regola d'arte e a proprie spese sulla condotta di adduzione dell'acqua allo stabilimento. La struttura provinciale competente in materia mineraria effettua una verifica preliminare dei luoghi per individuare l'idonea collocazione del misuratore. Il concessionario a seguito dell'installazione produce una relazione a firma di tecnico abilitato, comprensiva di elaborati grafici dello schema idraulico, descrittiva dell'articolazione dell'adduzione fino allo scarico e del sistema di misura, con gli estremi identificativi del misuratore: marca, modello, matricola, errore di misura. In caso di modifica dello schema idraulico deve essere prodotto alla struttura competente la relazione aggiornata.

2. Ogni malfunzionamento del misuratore va comunicato tempestivamente alla struttura provinciale competente in materia mineraria; ogni sostituzione del misuratore di portata va comunicata, alla medesima struttura, entro quindici giorni dalla installazione. La comunicazione indica l'ultima lettura, con la relativa data, del misuratore non funzionante o da sostituire, e la lettura del nuovo misuratore di portata, nonché il suo numero di serie.

3. In caso di malfunzionamento del misuratore, la sua riparazione o sostituzione deve avvenire nel tempo più breve possibile e in ogni caso non oltre sessanta giorni lavorativi dalla comunicazione del malfunzionamento. Ai fini della quantificazione del canone variabile, il volume di acqua utilizzata per il periodo di malfunzionamento è calcolato sulla base della media giornaliera dei volumi rilevati per l'anno di riferimento. In caso di mancato rispetto del termine e fino all'avvenuta sostituzione o riparazione si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 2.

4. Il Concessionario deve garantire il corretto funzionamento del misuratore di portata ed effettuare la verifica e la taratura a cadenza annuale avvalendosi di tecnici qualificati. Gli esiti vanno presentati alla struttura competente in materia mineraria entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. Il concessionario ai fini del monitoraggio dell'utilizzo dell'acqua minerale, per gli scopi stabiliti dal presente Regolamento, è tenuto a caricare, con cadenza mensile, i dati relativi alla portata sul sito internet www.misuratori.provincia.tn.it, secondo le modalità definite dall'Agenzia provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia.

Art. 7

Aggiornamento del canone

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, la Giunta provinciale può aggiornare gli importi previsti da questo regolamento, nei limiti della variazione

percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con riferimento all'ultimo aggiornamento, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adeguamento.

Art. 8

Termini e modalità di versamento del canone

1. La componente fissa del canone di concessione di cui all'articolo 2 è versata dal concessionario, in via anticipata, entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento, secondo le modalità comunicate dalla struttura competente in materia mineraria.

2. Ai fini della determinazione della componente variabile del canone di concessione, entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario presenta alla struttura provinciale competente in materia mineraria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta, relativamente all'anno precedente:

- a) per le acque minerali, i dati relativi ai volumi di acqua utilizzata risultante dagli strumenti di misurazione previsti dall'articolo 6 e ai volumi di acqua imbottigliata o impiegata per la produzione di bibite confezionate, con l'evidenza dei volumi imbottigliati in vetro, con vuoto a rendere e con altri materiali;
- b) per le sostanze minerali solide, i dati relativi al volume totale estratto, calcolato ai sensi dell'articolo 4.

3. Alla dichiarazione sostitutiva del comma 2 è allegata idonea documentazione volta a comprovare i volumi indicati, desumibile ove necessario dalle scritture contabili.

4. La struttura provinciale competente in materia mineraria, sulla base della documentazione ricevuta ai sensi dei commi 2 e 3, quantifica e comunica al concessionario l'importo del canone da versare e stabilisce il termine del versamento.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 1.

Art. 9

Sanzioni

1. In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi dell'articolo 8, ferma restando la segnalazione del fatto all'autorità giudiziaria, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge provinciale e la componente variabile del canone:

- a) per le concessioni di acque minerali, è rideterminata sul volume di acqua ricalcolato dalla struttura provinciale competente secondo quanto previsto dall'articolo 3;
- b) per le concessioni di minerali solidi, è rideterminata sul volume totale del materiale estratto ricalcolato dalla struttura provinciale competente secondo quanto previsto dall'articolo 4.

2. In caso di mancata installazione o alterazione dei misuratori di portata installati ai sensi dell'articolo 6, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge provinciale nella misura massima e la quota di canone relativa al volume di acqua utilizzata è calcolata dalla struttura provinciale competente presumendo che il rapporto tra volume di acqua utilizzata e imbottigliata sia pari a 3:1.

3. In caso di mancato pagamento del canone di concessione determinato ai sensi di questo regolamento o ricalcolato ai sensi dei commi 1 e 2, la Provincia dichiara la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera c), della legge provinciale.

Art. 10
Disposizioni transitorie

1. I misuratori di portata previsti dall'articolo 6 devono essere installati entro il 30 giugno 2022. In caso di mancata installazione entro tale data e fino alla loro installazione, si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 2.

2. Ai fini della quantificazione del canone variabile per l'anno 2022, il volume di acqua utilizzata fino all'installazione del misuratore di portata si calcola sulla base della media giornaliera dei volumi rilevati dall'entrata in funzione del misuratore di portata.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti